

Giovedì 12 settembre 2013

P7_TA(2013)0369

Attività del Mediatore europeo nel 2012

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2012 (2013/2051(INI))

(2016/C 093/51)

Il Parlamento europeo,

- vista la relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2012,
 - visti l'articolo 24, terzo comma, e gli articoli 228 e 298 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
 - visti gli articoli 41 e 43 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
 - vista la sua risoluzione del 18 giugno 2008 ⁽¹⁾, relativa all'adozione di una decisione del Parlamento europeo recante modifica della decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore ⁽²⁾,
 - visto l'accordo quadro di cooperazione concluso tra il Parlamento europeo e il Mediatore europeo il 15 marzo 2006, entrato in vigore il 1° aprile 2006,
 - viste le disposizioni di attuazione dello statuto del Mediatore europeo del 1° gennaio 2009 ⁽³⁾,
 - viste le sue precedenti risoluzioni sulle attività del Mediatore europeo,
 - visto l'articolo 205, paragrafo 2, frasi seconda e terza, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le petizioni (A7-0257/2013),
- A. considerando che la relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2012 è stata ufficialmente trasmessa al Presidente del Parlamento europeo il 21 maggio 2013 e che il Mediatore europeo, sig. Nikiforos Diamandouros, ha presentato la propria relazione alla commissione per le petizioni il 28 maggio 2013 a Bruxelles;
- B. considerando che la relazione annuale 2012 è l'ultima relazione del sig. Diamandouros in qualità di Mediatore europeo, poiché il 14 marzo 2013 egli ha informato il Presidente del Parlamento europeo della sua intenzione di lasciare l'incarico il 1° ottobre 2013; e che il sig. Diamandouros è stato eletto per la prima volta alla carica di Mediatore europeo nel 2003 e successivamente confermato nel 2005 e 2010;
- C. considerando che il sig. Diamandouros ha prestato servizio per dieci anni come Mediatore europeo; che il suo successore sarà eletto per il periodo che va dal 1° ottobre 2013 fino alle elezioni europee del 2014, quando il nuovo Parlamento dovrà avviare una nuova procedura di elezione;
- D. considerando che l'articolo 24 del TFUE dispone che «ogni cittadino dell'Unione può rivolgersi al Mediatore istituito conformemente all'articolo 228»;
- E. considerando che l'articolo 228 del TFUE abilita il Mediatore europeo a ricevere denunce riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali;

⁽¹⁾ GU C 286 E del 27.11.2009, pag. 172.

⁽²⁾ GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.

⁽³⁾ Approvate l'8 luglio 2002 e modificate con le decisioni del Mediatore europeo del 5 aprile 2004 e del 3 dicembre 2008.

Giovedì 12 settembre 2013

- F. considerando che, ai sensi dell'articolo 298 del TFUE, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione «si basano su un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente» e che lo stesso articolo offre anche la possibilità di definire a tal fine disposizioni specifiche di diritto derivato, sotto forma di regolamenti, applicabili all'intera amministrazione dell'UE;
- G. considerando che, ai sensi dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, «ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione»;
- H. considerando che l'UE ha proclamato il 2013 «Anno europeo dei cittadini» per celebrare il ventesimo anniversario della cittadinanza dell'Unione europea;
- I. considerando che, ai sensi dell'articolo 43 della Carta dei diritti fondamentali «Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risiede o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, organi o organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali»;
- J. considerando che il Parlamento ha adottato il codice di buona condotta amministrativa del Mediatore nella sua risoluzione del 6 settembre 2001;
- K. considerando che si ha cattiva amministrazione quando un organismo pubblico non opera conformemente a una norma o a un principio per esso vincolante;
- L. considerando che tale definizione non limita la fattispecie della cattiva amministrazione ai casi in cui la norma o il principio violati sono giuridicamente vincolanti; e che i principi di buona amministrazione comportano un livello d'impegno maggiore rispetto a quanto stabilito dalla legislazione, poiché esigono che le istituzioni dell'UE non solo rispettino gli obblighi derivanti da quest'ultima, ma siano anche improntate a una cultura del servizio e assicurino che tutti i cittadini siano trattati con equità, imparzialità e dignità, e godano appieno dei loro diritti;
- M. considerando che nel 2012 il Mediatore europeo ha registrato 2 442 denunce (2 510 nel 2011) e ne ha trattate 2 460 (2 544 nel 2011); che 740 denunce (30 %) rientravano nell'ambito del suo mandato;
- N. considerando che la maggior parte delle denunce (56 %) perviene in formato elettronico per essere registrata mediante la pagina interattiva del Mediatore europeo, accessibile in tutte le 23 lingue ufficiali;
- O. considerando che il Mediatore europeo ha aperto 450 indagini (382 nel 2011) sulla base delle denunce; che ciò rappresenta un aumento del 18 % rispetto al 2011; che ha avviato 15 indagini di propria iniziativa (14 nel 2011) e presentato una relazione speciale al Parlamento;
- P. considerando che il Mediatore ha completato 390 indagini (incluse 10 indagini di propria iniziativa), di cui 206 del 2012, 113 del 2011 e 71 degli anni precedenti; che l'85,3 % (324) delle indagini completate erano di singoli cittadini e il 14,7 % (56) di società, associazioni o altre persone giuridiche;
- Q. considerando che 1 467 delle denunce ricevute rientravano nell'ambito del mandato di un membro della Rete europea dei difensori civici; che tale Rete è composta da difensori civici nazionali e regionali e organismi simili nell'UE, nel SEE, in Svizzera e nei paesi candidati; che la commissione per le petizioni è membro a pieno titolo di tale Rete; e che il Mediatore ha trasmesso 63 denunce a questa commissione;
- R. considerando che il 52,7 % delle indagini avviate nel 2012 riguardava la Commissione europea, il 5,2 % il Parlamento europeo, il 3,0 % il Servizio europeo per l'azione esterna, l'1,5 % la Banca europea per gli investimenti e il 20,9 % altre istituzioni, agenzie o organismi europei;

Giovedì 12 settembre 2013

- S. considerando che i tipi principali di presunta cattiva amministrazione oggetto di indagini nel 2012 riguardavano la legalità (27,7 %), le richieste di informazioni (12,5 %), l'equità (10,3 %), i limiti temporali per l'assunzione di decisioni (8 %) e le richieste di accesso pubblico ai documenti (6,7 %);
- T. considerando che il Mediatore non ha ravvisato gli estremi di una cattiva amministrazione in 76 casi conclusi (19 %) mentre ha riscontrato cattiva amministrazione in 56 casi (14 %);
- U. considerando che il fatto che non siano ravvisati gli estremi di una cattiva amministrazione non costituisce necessariamente un esito negativo per il denunciante, che può comunque contare su una spiegazione esaustiva da parte dell'istituzione interessata e sull'analisi indipendente del Mediatore sul caso e ricevere l'assicurazione che l'istituzione interessata ha agito in conformità dei principi di buona amministrazione;
- V. considerando che, nel 2012, in 80 casi è stata raggiunta una conciliazione amichevole o la questione è stata risolta dall'istituzione interessata; che laddove il Mediatore non rilevi gli estremi di una cattiva amministrazione o non vi siano motivi per continuare un'indagine, egli può formulare osservazioni complementari; che un'osservazione complementare è volta a fornire a un'istituzione indicazioni su come migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini;
- W. considerando che il Mediatore europeo ha chiuso 47 casi in cui ha rilevato gli estremi di una cattiva amministrazione rivolgendo una valutazione critica all'istituzione; che in 9 casi, l'istituzione interessata ha accettato un progetto di raccomandazione;
- X. considerando che il Mediatore formula una valutazione critica quando:
- i) non è più possibile per l'istituzione interessata eliminare i casi di cattiva amministrazione,
 - ii) la cattiva amministrazione pare non avere implicazioni generali o
 - iii) non sembra necessario un seguito da parte del Mediatore; che il Mediatore può anche esprimere una valutazione critica quando ritiene che un progetto di raccomandazione sarebbe inutile, nonché nei casi in cui l'istituzione interessata non accetta un progetto di raccomandazione e non si ritenga opportuno presentare una relazione speciale;
- Y. considerando che il Mediatore elabora un progetto di raccomandazione se è possibile per l'istituzione interessata eliminare i casi di cattiva amministrazione o se il caso di cattiva amministrazione è particolarmente grave o ha implicazioni generali; che nel 2012 il Mediatore ha redatto 17 progetti di raccomandazione;
- Z. considerando che nel 2012 il Mediatore ha inviato una relazione speciale al Parlamento europeo; che la relazione speciale riguardava la modalità di gestione, da parte della Commissione europea, di una denuncia che le era stata presentata da iniziative dei cittadini che protestavano contro le presunte conseguenze negative dell'ampliamento dell'aeroporto di Vienna; che una relazione speciale al Parlamento rappresenta lo strumento più potente a disposizione del Mediatore e costituisce l'ultimo passo concreto che il Mediatore può compiere nel trattare un caso;
- AA. considerando che la relazione del Parlamento sulla relazione speciale concludeva che le preoccupazioni del Mediatore in merito alla possibile cattiva amministrazione erano giustificate;
- AB. considerando che il Mediatore pubblica ogni anno uno studio sul seguito dato dalle istituzioni alle valutazioni critiche e alle osservazioni complementari; che nel 2011 lo studio ha evidenziato che la percentuale di seguiti positivi dati alle valutazioni critiche e alle osservazioni complementari era dell'84 %;
- AC. considerando che nel 2012, il Mediatore si è occupato principalmente dell'integrazione delle persone con vari gradi di disabilità; che il Mediatore, insieme alla commissione per le petizioni del Parlamento, alla Commissione europea, all'Agenzia per i diritti fondamentali e al Forum europeo sulla disabilità, lavora per tutelare, promuovere e controllare l'attuazione del quadro europeo nell'ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; e che tale convenzione rappresenta il primo trattato sui diritti umani che l'Unione europea abbia mai ratificato;

Giovedì 12 settembre 2013

- AD. considerando che il Consiglio ha appoggiato la proposta di un quadro a livello dell'UE — che coinvolga il Mediatore e la commissione per le petizioni — per monitorare l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;
- AE. considerando che nel 2012 il Mediatore ha ottenuto il riconoscimento ufficiale per l'impegno verso l'eccellenza («Committed to Excellence») della Fondazione europea per la gestione della qualità;
1. approva la relazione annuale per il 2012 presentata dal Mediatore europeo; prende atto del fatto che il sig. Diamandouros si ritirerà a vita privata a partire dal 1° ottobre 2013;
 2. esprime la propria gratitudine al sig. Diamandouros per l'esemplare lavoro svolto come Mediatore europeo negli ultimi dieci anni e per i risultati ottenuti nel rendere l'UE più equa e trasparente; e gli augura di trascorrere un piacevole ritiro a vita privata in buona salute e gli porge i migliori auguri per i suoi programmi futuri;
 3. riconosce l'eccellente lavoro svolto dal Mediatore per rafforzare e approfondire il dialogo con i cittadini, la società civile, le istituzioni e altre parti interessate a tutti i livelli;
 4. considerando che metà dei cittadini europei è concorde sul fatto che il secondo diritto più importante per i cittadini è quello a una buona amministrazione, ritiene che lo sforzo continuo del Mediatore volto a rafforzare e migliorare l'apertura, la trasparenza e la responsabilità nei processi decisionali e nell'amministrazione dell'Unione europea abbia fornito un contributo decisivo verso la creazione di un'Unione in cui le decisioni vengono prese e attuate «nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini», come sancito dall'articolo 1 del trattato sull'Unione europea; invita il prossimo Mediatore europeo a continuare l'ottimo lavoro intrapreso dal suo predecessore per il raggiungimento di questi importanti obiettivi;
 5. riconosce con ammirazione l'instancabile impegno con cui il Mediatore si è avvicinato ai cittadini per renderli consapevoli dei loro diritti sanciti dai trattati e ha incoraggiato le istituzioni e gli organi dell'UE ad essere più trasparenti e maggiormente improntati alla cultura del servizio;
 6. ritiene che il Mediatore abbia sempre esercitato le proprie competenze in modo attivo ed equilibrato e lo ringrazia per le eccellenti relazioni di lavoro e la cooperazione con il Parlamento, e con la commissione per le petizioni in particolare;
 7. osserva che il 52 % dei cittadini europei ritiene che la funzione più importante del Mediatore sia di assicurare che i cittadini dell'UE conoscano i propri diritti e come goderne e che pertanto il Mediatore deve migliorare la comunicazione con i cittadini europei e rafforzare la collaborazione con la Rete europea dei difensori civici;
 8. esorta ad adottare le misure necessarie ad accelerare le procedure di esame delle denunce, esecuzione dei controlli e adozione delle decisioni;
 9. ribadisce il fatto che il 42 % dei cittadini europei non è soddisfatto del livello di trasparenza nell'amministrazione dell'UE e sottolinea l'esigenza che il Mediatore continui i propri sforzi volti ad aiutare le istituzioni europee a diventare più aperte, efficaci e vicine ai cittadini, creando un legame tra istituzioni e cittadini;
 10. rileva che le denunce riguardanti la trasparenza sono sempre state in cima alla lista delle denunce all'attenzione del Mediatore; nota altresì che tali denunce stanno diminuendo dal livello record del 2008, in cui il 36 % dei denunciati lamentava la mancanza di trasparenza, al 21,5 % del 2012; ritiene che ciò dimostri che le istituzioni dell'UE hanno compiuto notevoli sforzi per aumentare la trasparenza; invita le istituzioni, le agenzie e gli organismi dell'UE a offrire il proprio contributo per ridurre ulteriormente tale percentuale collaborando con il Mediatore europeo e dando seguito alle sue raccomandazioni; ribadisce tuttavia la propria preoccupazione per l'elevato numero di denunce tuttora presentate in merito all'apertura, all'accesso pubblico e ai dati personali, problematiche che compromettono il dialogo interistituzionale, l'immagine pubblica dell'UE e l'atteggiamento dei cittadini nei confronti dell'UE;

Giovedì 12 settembre 2013

11. ribadisce che la trasparenza, l'apertura, l'accesso alle informazioni, il rispetto dei diritti dei cittadini ed elevati valori etici sono essenziali per il mantenimento della fiducia tra i cittadini e le istituzioni e che tale fiducia è della massima importanza per il futuro dell'integrazione europea, soprattutto alla luce della difficile situazione economica attuale;

12. invita le istituzioni dell'UE, alla luce della sempre più diffusa digitalizzazione dell'amministrazione pubblica, a tenere conto delle esigenze particolari delle persone più anziane, che per lo più non hanno familiarità con le moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e di trovare un punto di equilibrio con l'ausilio di applicazioni di facile impiego, programmi pratici di aiuto in linea e opzioni di contatto facilmente accessibili, non digitali;

13. constata che nel 2012 il Mediatore ha registrato 2 442 denunce e che quello trascorso è stato un anno record per numero di indagini avviate (465 = + 18 % rispetto al 2011) e di indagini concluse (390 = + 23 %);

14. prende atto con soddisfazione dei dieci «casi esemplari» presentati dal Mediatore, che rappresentano ottimi esempi di prassi amministrative di varie istituzioni europee riguardo a diverse questioni;

15. ritiene che la diminuzione del numero complessivo di denunce presentate al Mediatore nel 2012 sia una prova ulteriore del successo della guida interattiva sul suo sito web, che rappresenta uno strumento efficace volto ad assicurare che meno cittadini presentino denunce al Mediatore per le ragioni sbagliate e a migliorare le possibilità per consigliare ai denunciati a chi è invece più opportuno rivolgersi; osserva che la tendenza conferma che un numero sempre maggiore delle persone che si rivolgono al Mediatore europeo lo fa per motivi fondati; propone che i deputati al Parlamento europeo, le istituzioni, gli organismi e le agenzie dell'UE nonché i membri della Rete europea dei difensori civici, inseriscano un *link* diretto alla guida interattiva nei propri siti web e canali delle reti sociali;

16. sottolinea che il numero di denunce che non rientravano nell'ambito del mandato del Mediatore (1 720) è stato il più basso degli ultimi dieci anni; invita il Mediatore a continuare gli sforzi per ridurre ulteriormente tale numero;

17. riconosce l'importante contributo della Rete europea dei difensori civici e sottolinea l'utilità di una collaborazione efficace a vantaggio dei cittadini europei; constata che il 60 % delle denunce trattate dal Mediatore nel 2012 rientrava nell'ambito del mandato di un membro della Rete; ricorda che la commissione per le petizioni è membro a pieno titolo di tale Rete; rileva che nel 2012 il Mediatore ha trasmesso 63 denunce a questa commissione; si congratula con il Mediatore europeo per il coordinamento efficace della Rete; ritiene che questa sia una delle attività fondamentali del Mediatore e che la cooperazione in seno alla Rete debba essere rafforzata per migliorare l'amministrazione del diritto dell'Unione a livello nazionale; raccomanda che la Rete sia estesa in modo da includere gli organismi nazionali pertinenti; è del parere che la partecipazione del Mediatore alle associazioni di difensori civici europee e internazionali debba essere mantenuta e rafforzata;

18. constata che, come negli anni precedenti, la maggior parte delle indagini avviate dal Mediatore ha riguardato la Commissione (52,7 %); rileva che il numero di indagini avviate nel 2012 riguardanti il Parlamento europeo è quasi raddoppiato rispetto al 2011; invita il suo segretariato a collaborare appieno con il Mediatore e ad assicurare la conformità e la coerenza con le sue raccomandazioni e osservazioni sulle prassi amministrative;

19. sottolinea che ogni indagine chiusa rappresenta un passo nella giusta direzione e un'ottima opportunità per apportare i miglioramenti individuati e richiesti dai cittadini, in modo da dare al concetto di cittadinanza europea una connotazione quanto più partecipativa possibile, rispetto al processo legislativo europeo;

20. elogia il Mediatore per la sua iniziativa di pubblicare una serie di principi del servizio pubblico che dovrebbero guidare l'operato dei funzionari dell'UE; ricorda che i cinque principi del servizio pubblico sono: impegno nei confronti dell'Unione europea e dei suoi cittadini, integrità, obiettività, rispetto per gli altri e trasparenza; esorta le istituzioni, le agenzie e gli organismi dell'UE a far propri tali principi in tutte le rispettive attività;

Giovedì 12 settembre 2013

21. plaude al fatto che nel giugno 2013 il Mediatore ha pubblicato una nuova edizione del Codice europeo di buona condotta amministrativa, tenendo in considerazione i principi di diritto amministrativo europeo sanciti dalla giurisprudenza delle corti europee;
22. si compiace della partecipazione del Mediatore a diverse conferenze dedicate al miglioramento della pubblica amministrazione, come anche della conferenza che ha organizzato in collaborazione con la Rete di ricerca sul diritto amministrativo dell'UE (ReNEUAL);
23. ribadisce l'invito, rivolto alla Commissione nella sua risoluzione del 15 gennaio 2013⁽¹⁾, ad adottare norme e principi comuni vincolanti sulla procedura amministrativa nell'amministrazione dell'UE e a presentare a tal fine un progetto di regolamento ai sensi dell'articolo 298 del TFUE; ritiene che le esperienze acquisite ad oggi dal Mediatore e le pubblicazioni di quest'ultimo in proposito forniscano un orientamento appropriato per il merito di tale proposta legislativa; è d'avviso che si tratti del modo più idoneo per garantire un cambiamento duraturo nella cultura amministrativa delle istituzioni dell'UE;
24. è lieto di notare che le istituzioni hanno fornito 98 risposte positive alle 120 osservazioni e raccomandazioni che il Mediatore ha presentato nel contesto delle sue indagini nel 2012, il che significa che nell'82 % dei casi le istituzioni europee hanno osservato i suggerimenti del Mediatore; invita tutte le istituzioni, le agenzie e gli organismi dell'UE a approfondire ogni sforzo per assicurare il pieno rispetto delle osservazioni e delle raccomandazioni del Mediatore e ad assisterlo rispondendo tempestivamente alle sue richieste, collaborando fra l'altro con lui per ridurre i tempi delle indagini;
25. ricorda che nel 2012 il Mediatore ha presentato una relazione speciale al Parlamento, riguardante la mancata risposta della Commissione in merito al conflitto di interessi nella gestione dell'ampliamento dell'aeroporto di Vienna, la mancata esecuzione della valutazione d'impatto ambientale concernente detto ampliamento e l'assenza di procedure di esame disponibili per quanti esprimevano il proprio dissenso in merito al progetto di costruzione e la mancata valutazione d'impatto ambientale; riconosce l'opportunità di una tale relazione, viste le problematiche in gioco; ricorda che detta relazione speciale ha fornito alla commissione per le petizioni l'opportunità di elaborare proposte lungimiranti per l'attuale revisione della direttiva sulla valutazione d'impatto ambientale e per il diritto amministrativo dell'Unione;
26. ritiene che, in particolare quando viene presentato un progetto di raccomandazione, il fatto di sapere che il prossimo passo potrebbe essere una relazione speciale al Parlamento permette in molti casi di persuadere un'istituzione o un organo a modificare la propria posizione;
27. rileva che il precedente e l'attuale Mediatore hanno presentato soltanto 18 relazioni speciali in diciassette anni e mezzo; ritiene che ciò testimoni l'approccio collaborativo adottato dalle istituzioni dell'UE nella maggioranza dei casi; riconosce l'importanza di dette relazioni speciali ed esorta il Mediatore a continuare a seguire casi simili, laddove si rilevino casi importanti di cattiva amministrazione riguardanti le istituzioni, gli organismi, gli uffici e le agenzie dell'Unione europea;
28. sottolinea che l'iniziativa «Giornata internazionale del diritto di sapere» del 28 settembre aumenta la visibilità del Mediatore presso i cittadini europei e rappresenta un esempio di buona prassi;
29. plaude alla partecipazione del Mediatore, accanto alla commissione per le petizioni del Parlamento, al Forum europeo sulla disabilità, alla Commissione e all'Agenzia per i diritti fondamentali, al quadro dell'articolo 33, paragrafo 2, a livello di UE, per la tutela, la promozione e il controllo dell'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; invita il Mediatore a rivolgere un'attenzione particolare, nel suo lavoro, alle esigenze dei gruppi sociali più vulnerabili, incluse le persone con disabilità;
30. plaude agli sforzi del Mediatore volti a salvaguardare l'attuazione della Carta dei diritti fondamentali da parte delle istituzioni dell'Unione, anche mediante indagini di propria iniziativa; prevede che al Mediatore europeo sarà conferito un dovere analogo con l'adesione dell'UE alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come sancito dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea;

(¹) Testi approvati, P7_TA(2013)0004.

Giovedì 12 settembre 2013

31. sottolinea l'importanza delle indagini di propria iniziativa del Mediatore che gli consentono di esaminare questioni che altrimenti non sarebbero portate alla sua attenzione a causa della mancanza, da parte dei cittadini, delle informazioni o delle risorse necessarie per rivolgergli; ritiene importante aumentare la visibilità dell'Ufficio del Mediatore europeo;

32. accoglie con favore l'adozione della normativa che stabilisce l'istituzione del difensore civico in Turchia, avvenuta nel 2012; riconosce l'importanza del sostegno e dei consigli del Mediatore europeo in relazione a tale sviluppo; si compiace del fatto che tutti i paesi candidati abbiano ora istituito la figura del difensore civico a livello nazionale; ritiene che l'esperienza dimostri che il Mediatore rappresenta un organo molto utile per il miglioramento della buona amministrazione, lo Stato di diritto e la difesa dei diritti umani e che gli Stati membri che ancora devono istituire la figura del difensore civico debbano attivarsi in tal senso; invita il Mediatore europeo a continuare ad assistere i futuri paesi candidati in questo processo;

33. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della commissione per le petizioni al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e ai loro difensori civici o organismi competenti analoghi.

P7_TA(2013)0370

Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (COM(2011)0290 — C7-0135/2011 — 2011/0138(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 093/52)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0290),

— visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0135/2011),

— visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 18 luglio 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visto l'articolo 55 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0139/2013),